

CAPITOLO X

IL CONTENZIOSO ARBITRALE

10.1 Attività della Camera Arbitrale e dati del contenzioso arbitrale

L'attività svolta dalla Camera Arbitrale nel 2009 può, in parte, essere rappresentata attraverso i comunicati che hanno avuto ad oggetto risoluzioni adottate dal Consiglio su argomenti di carattere generale.

Con il comunicato n. 29 del 10.04.2009 sono state aggiornate le procedure di liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali, ivi comprese le modalità di versamento delle somme dovute alla Camera arbitrale, già stabilite nei precedenti comunicati.

Il Consiglio della Camera arbitrale ha deliberato al riguardo, in conformità e a chiarimento della vigente normativa, che la Camera arbitrale, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, determina l'importo del deposito in acconto del corrispettivo arbitrale che dovrà essere tempestivamente versato.

In materia di compensi spettanti agli arbitri è intervenuto il disposto dell'art. 29, comma 1 - quinquiesdecies, lett. b), della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale ha stabilito che: *“I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto”*.

La Camera arbitrale ha ritenuto pertanto opportuno disporre la riduzione del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale, adeguando lo stesso ad una misura prossima alla media tra minimo e massimo dei compensi dimezzati previsti per ciascuno scaglione della tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Con il comunicato n. 30 del 18/11/2009 sono state aggiornate le procedure per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale. In particolare, i lodi dovranno essere depositati presso la Segreteria della Camera

**L'attività della
Camera arbitrale**

arbitrale, entro 10 giorni dalla dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio arbitrale e che i lodi dovranno essere depositati in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Per quanto riguarda l'esecutività del lodo, resta ferma la disciplina contenuta nel codice di procedura civile (cfr. art. 825, c.p.c.).

10.1.1 I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale

I dati degli
arbitrati
amministrati

Dalle tabelle che seguono è possibile trarre un quadro d'insieme del contenzioso che si è svolto presso la Camera arbitrale nel corso del 2009, tenuto anche conto dei giudizi non esauriti nei precedenti anni.

Tabella 1 - Dati complessivi relativi agli arbitrati amministrati in corso nel 2009 (dopo la costituzione dei collegi arbitrali)

A	Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2008	63
	Procedimenti attivati nel 2009 provenienti da anni precedenti	18
	Procedimenti attivati nel 2009 e provenienti dallo stesso anno (di cui 2 conclusi)	35
	Totale A)	116
B	Lodi adottati nel 2009	39
	Conciliazioni	1
	Altri Provvedimenti (ritiro, cessata materia del contendere)	9
	Totale B)	49
(A-B)	Arbitrati in corso al 31.12.2009 dopo la costituzione del collegio	67

Tabella 2 - Dati relativi alle domande di arbitrato pervenute nel 2009

Domande di arbitrato	54
Procedimenti ritirati o incompleti o abbandonati	7
Procedimenti attivati	35
Procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto	12
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con	47

I dati relativi ai procedimenti arbitrali c.d. "amministrati" riportati nelle tabelle e nel prosieguo del paragrafo, hanno carattere di certezza, non essendo in alcun modo condizionati, a differenza di quelli relativi agli arbitrati c.d. "liberi", da carenze di comunicazione ad opera delle parti dei relativi giudizi.

L'andamento del contenzioso arbitrale nell'anno 2009 - quale si evince dalle tabelle che precedono - conferma l'andamento discontinuo che da anni caratterizza i procedimenti arbitrali iscritti presso la Camera arbitrale. Ciò si desume sia dal numero delle domande di arbitrato con istanza di nomina di terzo arbitro pervenute alla Camera sia dalle richieste di determinazione del deposito in acconto e dai relativi provvedimenti (pari a n. 47 nel 2009, n. 78 nel 2008, a n. 46 nel 2007, a n. 36 nel 2006 e a n. 70 nel 2005).

Elevato è stato il numero degli arbitrati in corso nel 2009 (n. 116), dei quali 49 conclusi nell'esercizio.

In termini percentuali, peraltro, gli arbitrati amministrati hanno continuato a costituire una minoranza rispetto a quelli liberi, come è confermato dal dato relativo al deposito dei lodi (tabb. 3 e 4).

Risulta, infatti, che i lodi adottati nel 2009 in esito a procedure amministrative sono stati 39, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 136.

Anche nel 2009 si sono verificati casi in cui le parti resistenti in giudizi arbitrali hanno adottato, tra le strategie da seguire, anche quella di impugnare la scelta della procedura camerale intentata dalla "parte più diligente", adducendo, tra le varie argomentazioni, la mancata formalizzazione del disaccordo per la nomina del terzo arbitro o la cessazione della competenza arbitrale, per effetto delle disposizioni di proroga.

Nelle iscrizioni all'albo degli arbitri, si è registrato un netto aumento rispetto agli anni precedenti (n. 132 iscritti nel 2009, n. 79 iscritti nel 2008, n. 82 iscritti nel 2007 e n. 184 ammessi nel 2006).

Sempre nell'anno 2009, poi, sono state completate le procedure per la designazione degli arbitri appartenenti ai ruoli dei magistrati della Corte

dei Conti, del Consiglio di Stato e degli avvocati dello Stato (art. 242, comma 6, lett. a), del d.lgs. n.163 del 2006). L'iscrizione dei predetti funzionari scadrà nel 2012.

Una diminuzione - seppur modesta - delle istanze si è riscontrata, invece, nelle iscrizioni nell'elenco dei consulenti (n. 30 periti ammessi nel 2009, n. 49 periti ammessi nel 2008 rispetto a n. 47 periti ammessi nel 2007, mentre nel 2006 ne sono stati ammessi n. 95).

Al riguardo va rilevato che il Codice dei contratti non ha previsto, tra i soggetti aventi titolo all'iscrizione nell'elenco dei periti, i geologi, i quali in precedenza erano stati ammessi in forza della sentenza del Tar Lazio n. 5 del 2002.

I dati relativi alle iscrizioni confermano l'interesse, da parte dei soggetti aventi titolo, ad essere iscritti negli albi camerale anche nel nuovo sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato.

Nell'albo degli arbitri, anzi, è da registrare un innalzamento del livello qualitativo nelle nuove iscrizioni.

Per quanto riguarda il deposito in acconto, la Camera arbitrale, sulla base della considerazione che l'intempestività nel pagamento dell'acconto ed il conseguente ritardo che si determina nella costituzione dei collegi arbitrali, contrastano con il carattere di celerità che deve connotare l'arbitrato, ha dichiarato abbandonate 19 procedure, considerando venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione delle procedure stesse dopo il decorso di un anno - o più - dalla domanda di nomina del terzo arbitro, senza che sia stato effettuato il versamento del deposito in acconto.

In alcuni casi le parti che hanno promosso l'arbitrato hanno espressamente richiesto alla Camera arbitrale una riduzione nella misura dell'acconto fissato. Ove è stato possibile, in ragione delle motivazioni addotte e del valore della controversia, il Consiglio ha accolto le istanze, ed ha deliberato una riduzione degli importi precedentemente stabiliti (n. 10 provvedimenti).

Infine, per quanto riguarda le ordinanze di liquidazione dei compensi ai collegi arbitrali, è da tener conto che queste sono state determinate (n. 50) sulla base delle tariffe contenute nel D.M. n. 398 del

2000 e, che a decorrere dal 1° marzo 2009, le predette tariffe sono state dimezzate ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 14, art. 29 comma 1-quinquiesdecies lett. b).

**I dati degli
arbitrati liberi**

Tabella 3 - Dati relativi agli arbitrati liberi e al deposito dei lodi - anno 2009

Lodi "amministrati" definitivi	39	
Lodi "amministrati" parziali	4	43
Quota dell'uno per mille	€ 150.638,82	
Lodi "liberi" definitivi:	136	
Lodi "liberi" parziali	12	148
Quota dell'uno per mille	€ 1.701.124,54	
Conciliazioni	1	

Dai dati delle tabelle che precedono trova conferma l'andamento, già evidenziato, circa l'aumento dei lodi "liberi" rispetto a quelli "amministrati".

Per quanto riguarda le quote dell'uno per mille versate all'atto del deposito, anche i dati riportati nella tabella 3 (€ 150.638,82 per gli arbitrati amministrati ed € 1.701.124,54 per gli arbitrati liberi) confermano il fatto che il maggior numero delle controversie e quelle di maggior valore sono svolte al di fuori della Camera arbitrale (il relativo ammontare è infatti correlato sia al numero che al valore delle controversie).

**Durata degli
arbitrati
amministrati e
degli arbitrati
liberi**

Tabella 4 - Arbitrati amministrati

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	3	11
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	8	
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	6	28
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	22	

Tabella 5 - Arbitrati liberi

Arbitrati conclusi entro 180 giorni	10	28
Arbitrati conclusi entro 240 giorni	18	
Arbitrati che hanno usufruito di proroga:		
Arbitrati conclusi entro 360 giorni	29	108
Arbitrati conclusi oltre i 360 giorni	79	

Il dato relativo alla durata degli arbitrati evidenzia che solo una minoranza dei procedimenti si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo. Tale termine, in base all'art. 9, comma 1, del d.m. n. 398 del 2000, era di 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, ed ora, in virtù dell'estensione agli arbitrati amministrati delle norme del codice di procedura civile contenute nell'art. 820 c.p.c., è, ordinariamente, di 240 giorni.

Dai dati sopra riportati, emerge la tendenza dei collegi – ma in maggior misura di quelli liberi – a far ricorso all'art. 820, commi 3 e 4, c.p.c., che consente l'esercizio del potere di proroga, per una sola volta e per non più di 180 giorni, in caso di assunzione di mezzi di prova o di pronuncia di lodi non definitivi, ovvero, senza limitazioni, in caso di proroga accordata dalle parti.

I procedimenti amministrati hanno avuto una durata media di circa 426 giorni, mentre i procedimenti liberi hanno avuto una durata media di circa 474,68 giorni.

I dati che precedono sembrano meritevoli di attenta considerazione, anche al fine di valutare la capacità della giustizia arbitrale di corrispondere con la dovuta celerità ed efficacia, oltre che alla tutela degli interessi pubblici connaturati nel settore, alle aspettative delle parti dei giudizi.

10.1.2 Tipologia del contenzioso

Le tipologie desumibili dai procedimenti "amministrati" e "liberi" definiti nel 2009 sono le seguenti:

- **Iniziativa:** è risultato confermato che il procedimento arbitrale è generalmente promosso su iniziativa dell'impresa appaltatrice avverso la stazione appaltante;
- **Ripartizione territoriale:** è stato maggiore nel sud con n. 82 controversie, minore nel nord (37), mentre nella fascia intermedia si pone il centro (56);
- **Parti resistenti:** le stazioni appaltanti convenute in arbitrati amministrati (tot. n. 39) appartengono, in percentuale, alle seguenti

tipologie: a) Comuni (n. 24, pari al 61,54%); b) ASL (n. 5, pari a 12,82%); c) Anas (n. 1, pari a 2,56%); d) altri soggetti (n. 5, pari al 12,82%); e) Ministeri (n. 2, pari a 5,13%); f) Consorzi (n. 2, pari a 5,13%);

Negli arbitrati liberi, le stazioni appaltanti convenute appartengono, in percentuale, alle seguenti tipologie: a) Comuni (n. 51, pari al 37,50%); b) Regioni e Province (n. 13, pari al 9,56%); c) Ministeri (n. 13, pari a 9,56%); d) ASL (n. 5, pari al 3,68%); e) ANAS (n. 34, pari al 25%); f) altri soggetti (n. 18, pari al 13,23%); g) Consorzi (n. 2, pari a 1,47%).

- **Oggetto:** le controversie tra l'appaltatore e l'amministrazione che si concretano in pretese dell'appaltatore verso l'amministrazione e in pretese di quest'ultima verso il primo hanno avuto il contenuto più vario. *L'anomalo andamento dei lavori per colpa dell'Amministrazione* (n. 143, pari al 18%) è stata la maggiore richiesta degli appaltatori seguita dalla *risoluzione o rescissione del contratto per inadempimento e in danno della stazione appaltante* (n. 108, pari al 14%), dal *risarcimento per maggiori oneri e spese generali* (n. 77, pari al 10%) e dall'*incremento/revisione prezzi* (n. 63, pari all'8%). In una fascia intermedia si pongono: le *carenze progettuali* (n. 53, pari al 7%), il *pagamento delle riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilità* (n. 43, pari al 6%), il *ritardato o mancato pagamento degli stati avanzamento lavori o rate finali* (n. 37, pari al 5%), i *provvedimenti di rescissione/risoluzione e recesso in danno all'appaltatore* (n. 34, pari al 4%), l'*irregolarità nella predisposizione del contratto e/o impossibilità di eseguire il contratto* (n. 31, pari al 4%), il *pagamento delle opere realizzate in più* (n. 27, pari al 3%), l'*inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore* (n. 24, pari al 3%), la *sospensione illegittima dei lavori* (n. 21, pari al 3%), il *collaudo non intervenuto nei tempi previsti* (n. 18, pari al 2%), le *spese passive per mancato svincolo di polizze assicurative e/o fideiussorie* (n. 17, pari al 2%), la *violazione degli obblighi da parte del committente – dovere di collaborazione* (n. 15 pari al 2%), il *mantenimento passivo delle attrezzature e delle macchine per fermo cantiere* (n.15, pari al 2%), la *manca o il non tempestivo ottenimento delle autorizzazioni, permessi, espropri e nulla-osta per l'esecuzione dei lavori* (n. 15 pari al 2%), interessi legali e

**Tipologia del
contenzioso**

- rivalutazione (n. 11, pari all'1%), le *mancate indagini preliminari* (n. 10, pari all'1%), la contestazione della penale (n. 6, pari all'1%);
- **Perizie di variante tecnica e suppletiva:** su un totale di n. 175 lodi esaminati, il numero di appalti oggetto di perizie di variante tecniche e/o suppletive sono 162;
 - **Difesa dell'Amministrazione intimata:** la stazione appaltante risponde, generalmente, con atto di resistenza accompagnato, a volte, da domanda riconvenzionale. In particolare, negli arbitrati amministrati presi in esame (n. 38), le amministrazioni intimate hanno presentato, in n. 22 giudizi, l'atto di resistenza accompagnato, in 18 casi, dalla domanda riconvenzionale (peraltro accolta, parzialmente, dai collegi soltanto in tre casi e respinta in n. 15 casi). Nei lodi liberi esaminati (n. 136), è stato rilevato che in 73 arbitrati, le amministrazioni hanno presentato atto di resistenza, accompagnato in 32 casi da domanda riconvenzionale respinta in 15 casi e accolta solo in parte in altri 15 casi; solo in due casi l'accoglimento è stato totale.
 - **Natura delle controversie:** nell'anno 2009, su un totale di n. 175 lodi esaminati (amministrati e liberi) è risultato che il maggior numero di controversie (n. 134) ha avuto ad oggetto l'*“esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori”*, mentre le controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici di forniture ammontano a n. 2, quelle relative a servizi a n. 26, e quelle relative a contratti misti a n. 13. Le problematiche giuridiche sono del tutto prevalenti rispetto alle problematiche tecniche. Le consulenze tecniche d'ufficio chieste dai collegi arbitrali (sia liberi che amministrati) ammontano a n. 88 rispetto a n. 175 lodi depositati. Su n. 39 lodi amministrati depositati n. 23 sono state le consulenze tecniche d'ufficio mentre su n. 136 lodi liberi depositati n. 65 sono state le consulenze tecniche d'ufficio.
 - **Deliberazione del lodo:** nell'anno 2009, su un totale di n. 175 lodi esaminati le delibere a maggioranza risultano essere pari a n. 32, mentre quelle adottate all'unanimità sono pari a n. 143

- **Istanze di ricusazione:** non si è verificata nessuna ipotesi di ricusazione del terzo arbitro.
- **Valore delle controversie:** il valore delle controversie, quale è dato desumere dalle domande di arbitrato e dalle (eventuali) riconvenzionali, è oscillato, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**, da un minimo di € 26.542,85 ad un massimo di € 10.184.732,16, per un valore medio delle controversie pari a € 2.833.635,51.

Negli **arbitrati "liberi"**, il valore della controversia, desunto dalla dichiarazione resa in sede di deposito del lodo ai fini del versamento della relativa quota, è oscillato da un minimo di € 25.422,46 ad un massimo di € 293.000.000,00, per un valore medio delle controversie pari a € 14.531.648,00.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del valore delle controversie degli arbitrati liberi e amministrati, con l'indicazione dei correlativi scaglioni previsti nella tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000.

**Valore delle
controversie**

Tabella 6 - Valore delle controversie

Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000	Arbitrati amministrati	Arbitrati Liberi
I scaglione (fino a € 103.291,38)	4	6
II scaglione (da € 103.291,38 e € 258.228,45)	4	14
III scaglione (da € 258.228,45 a € 516.456,90)	5	9
IV scaglione (da € 516.456,90 a € 2.582.284,49)	11	42
V scaglione (da € 2.582.284,49 a € 5.164.568,99)	4	18
VI scaglione (da € 5.164.568,99 a € 25.822.844,95)	11	27
VII scaglione (da € 25.822.844,95 a € 51.646.689,91)	0	11
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	0	9

Dai dati riportati nella tabella 6 emerge che le controversie di maggior valore (rientranti negli ultimi scaglioni delle tariffe sopra indicate) sono tendenzialmente sottratte alla competenza della Camera arbitrale e,

conseguentemente, alla maggiore trasparenza delle procedure propria dei procedimenti amministrati.

Nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, sia amministrati che “liberi”, viene dichiarata la soccombenza parziale delle Amministrazioni, e pertanto il parziale rigetto della domanda attrice. Rara è stata la soccombenza totale di una delle due parti.

In particolare, per quanto riguarda gli **arbitrati amministrati**: in 34 casi il collegio ha accolto, in modo parziale, le domande avanzate dall'impresa; in 3 casi ha respinto totalmente i quesiti, in 1 caso hanno preso atto dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e in 1 caso ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversie.

L'Amministrazione risulta essere stata condannata nel merito, relativamente ai lodi amministrati, per un importo di euro 20.368.826,00, e quindi, per una media di 18,43% rispetto al valore della controversia.

Relativamente, invece, ai lodi liberi, la condanna nel merito delle stazioni appaltanti risulta essere stata di euro 402.460.433,00 e, quindi, per una media del 20,36% rispetto al valore della controversia.

Sempre per gli arbitrati amministrati, la spesa totale posta a carico delle stazioni appaltanti per compensi ai collegi arbitrali è stata pari a € 1.452.398,90, escluse le spese relative allo svolgimento del giudizio.

In media, la percentuale della soccombenza delle stazioni appaltanti per il pagamento dei soli compensi agli arbitri (senza considerare le spese per il segretario, per l'eventuale C.T.U. e le spese legali), è risultata pari al 61,20%. In n. 4 casi la S.A. è stata condannata al 100%, in n. 2 casi la S.A. non è risultata soccombente .

Per quanto riguarda gli **arbitrati “liberi”**, le stazioni appaltanti, nella quasi totalità sono risultate, in tutto o in parte soccombenti (in particolare in n. 6 arbitrati, il collegio ha accolto la totalità dei quesiti presentati dall'impresa; in n. 124 arbitrati, l'accoglimento delle domande è stato parziale; in n. 6 arbitrati ha respinto totalmente i quesiti presentati dall'impresa; in un caso il collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La condanna per il pagamento delle spese di funzionamento del collegio e delle spese legali è stata, generalmente, per 1/3 a carico dell'impresa e per 2/3 a carico della stazione appaltante. In n. 10 casi l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio per una percentuale pari al 100%. In un caso non è risultata soccombente.

La condanna generale delle stazioni appaltanti, comprensiva sia della condanna nel merito che delle spese di funzionamento del collegio, delle spese generali, del deposito dell'1 per mille del valore della controversia, delle spese per C.T.U., del segretario, risulta essere complessivamente pari a euro 436.347.027,02, di cui euro 414.327.650,82 per i lodi liberi e euro 22.019.376,20 per i lodi amministrati.

Nel 2009 non risulta siano stati impugnati dinanzi alla Corte di Appello di Roma lodi arbitrali.

Dalla Corte di appello di Roma sono state depositate n. 2 sentenze relative ad impugnazioni di lodi adottati in anni precedenti.

Con la prima sentenza è stata dichiarata la nullità del lodo arbitrale impugnato per violazione degli artt. 13 e 54 R.D. 350/1895 e dei principi generali in tema di ammissibilità delle riserve nei lavori pubblici e dichiarata, altresì, la compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre le spese di funzionamento del collegio arbitrale e di compenso agli arbitri, a carico dell'impresa.

Con la seconda sentenza è stata confermata la pronuncia arbitrale impugnata e l'Amministrazione ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della resistente impresa.

10.2 Il costo degli arbitrati

10.2.1 I compensi agli arbitri

I dati relativi alle liquidazioni effettuate dai collegi arbitrali c.d. "liberi", sono desunti dalle ordinanze di liquidazione che la Camera Arbitrale ha chiesto alle parti nell'esercizio della sua attività di rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso arbitrale.

**Il costo degli
arbitrati**

Tabella 7 – Liquidazione dei compensi ai Collegi Arbitrali

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE PRESENTATA DAL COLLEGIO				LIQUIDAZIONI DELIBERATE DALLA CAMERA ARBITRALE		
RGa	VALORE CONTROVERSIA DICHIARATO DAL COLLEGIO	COMPENSO COMPLESSIVO RICHiesto (Onorario, 0,50% valore della causa rispetto al minimo dello scaglione, incremento ultratabellare)	INCREMENTO ULTRATABELLARE RICHiesto	COMPENSO LIQUIDATO	INCREMENTO ULTRATABELLARE	Applicazione art 29 comma 1 - quinquiesdecies , lett.B Legge 27/02/2009 n. 14
38/08	€ 77.000,00	€ 20.000,00	54,90%	€ 6.455,71		si
25-ago	€ 379.625,16	€ 36.757,10		€ 14.200,00		si
48/08	€ 109.982,85	€ 20.658,28		€ 10.362,60		si
03-ago	€ 125.000,00	€ 21.760,00		€ 10.437,68		si
02-ago	€ 312.221,04	€ 73.000,00	100,43%	€ 18.345,95		si
01-ago	€ 186.325,74	€ 30.000,00	42,36%	€ 7.800,00		si
24-ago	€ 312.441,70	€ 71.813,18	97,16%	€ 47.349,97	30,00%	no
54/08	€ 1.403.672,18	€ 40.000,00		€ 30.258,93		si
32/08	€ 5.586.134,31	€ 130.000,00	23,34%	€ 105.399,21		no
10-set	€ 681.572,39	€ 15.493,70		€ 15.493,70		si*
28-lug	€ 5.171.836,78	€ 154.937,07	49,95%	€ 35.000,00		si
13-ago	€ 894.074,00	€ 51.643,02		€ 27.710,94		si
12-lug	€ 4.854.886,15	€ 177.663,10	100,00%	€ 106.597,85	20,00%	no
01-lug	€ 533.169,74	€ 110.000,00	112,65%	€ 56.902,18	10,00%	no
16-ago	€ 7.679.389,00	€ 150.000,00	29,46%	€ 64.219,79		si
05-ago	€ 10.184.732,16	€ 160.000,00	24,62%	€ 76.746,51		si
56/08	€ 302.386,00	€ 36.370,97		€ 18.296,78		si
49/08	€ 40.000,00	€ 20.000,00	54,90%	€ 6.455,71		si
10-lug	€ 2.136.436,43	€ 59.753,03		€ 33.922,75		si
41/08	€ 9.079.982,10	€ 174.514,14	42,03%	€ 71.222,76		si
42/08	€ 5.665.504,60	€ 157.441,75	48,82%	€ 40.000,00		si
23-ago	€ 10.000.000,00	€ 200.000,00	56,90%	€ 75.822,85		si
06-ago	€ 3.000.000,00	€ 100.000,00	28,21%	€ 33.100,00		si
15-lug	€ 5.173.567,15	€ 200.000,00	93,54%	€ 51.645,00		si
17-lug	€ 1.900.000,00	€ 90.000,00	53,68%	€ 64.419,75	10,00%	no
18-lug	€ 584.717,33	€ 75.000,00	44,27%	€ 26.164,15		si
11-ago	€ 589.663,74	€ 24.000,00		€ 24.000,00		si
43/08	€ 550.000,00	€ 75.000,00	44,75%	€ 22.000,00		si
06-mag	€ 2.900.000,00	€ 67.000,00		€ 40.322,85		si
30-ago	€ 80.678,41	€ 15.000,00	16,18%	€ 15.000,00	16,18%	no
51/08	€ 26.542,85	€ 12.000,00		€ 5.500,00		si
47/05	€ 1.967.924,30	€ 90.000,00	52,79%	€ 50.000,00		no
32/07	€ 9.689.418,80	€ 200.000,00	58,84%	€ 74.269,94		si
46/08	€ 410.000,00	€ 50.000,00	35,46%	€ 18.000,00		si
07-set	€ 5.205.051,04	€ 103.493,79	99,61%	€ 50.000,00		si*
27-ago	€ 540.000,00	€ 50.000,00		€ 25.940,57		si
34/07	€ 7.327.848,86	€ 231.750,00	103,10%	€ 62.462,09		si
35/07	€ 150.000,00	€ 22.500,00	7,70%	€ 10.562,68		si
35/08	€ 4.700.000,00	€ 48.000,00		da liquidare		si

si* = Arbitrato attivato dopo il 1 marzo 2009

si = arbitrato attivato prima del 1 marzo 2009 ma depositato dopo tale data

I dati pervenuti non sono tuttavia completi, tenuto conto che solo il 90% delle richieste fatte dalla Camera arbitrale, i cui lodi sono stati depositati presso di essa sono state evase e che, non sempre, i dati forniti sono intelligibili, avendo i collegi, in taluni casi, trasmesso le ordinanze di liquidazione, senza indicazione della loro natura parziale o definitiva.

Il codice degli appalti, ferma restando la preferenza accordata al sistema "binario" nelle procedure di arbitrato, ha mantenuto, per la determinazione dei compensi arbitrali, l'applicazione di una tariffa unica.

Dal 1 marzo 2009, la Camera Arbitrale ha applicato le disposizioni normative intervenute nel corso dell'anno di cui si è fatto cenno in precedenza in materia di compensi agli arbitri.

Non diversamente da quanto accaduto nell'anno precedente, l'applicazione della tariffa allegata al D.M. n. 398 del 2000 è stata tutt'altro che uniforme nelle procedure arbitrali libere ed amministrate, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni effettuate da un organo terzo, quale è la Camera arbitrale, rispetto alle autoliquidazioni fatte dai collegi arbitrali.

Possono ricordarsi, al riguardo, a titolo esemplificativo e con riferimento alle classi di importo più frequenti, le procedure "libere" *R.L. 114/98* (valore dichiarato € 30.000.000,00), *R.L. 169/09* (valore dichiarato € 63.000.000,00), *R.L. 61/09* (valore dichiarato € 45.000.000,00) e *R.L. 4/09* (valore dichiarato 28.137.000,00) nelle quali i compensi autoliquidati dai collegi sono stati, nell'ordine, di € 600.000,00 € 480.000,00, € 585.000,00 e 430.000,00, a fronte di massimi tabellari, esclusa la maggiorazione, rispettivamente, di € 175.822,85, € 269.582,76, € 250.822,85 ed € 166.507,85.

Con riferimento, invece, ai lodi amministrati, dalla tabella sopra riportata, risulta l'applicazione di criteri più rigorosi.

10.2.2 I compensi ai C.T.U.

I criteri relativi alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica sono disciplinati, con carattere di compiutezza, nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle norme in materia di spese di giustizia).

Nel 2009 le perizie chieste dai Collegi arbitrali e liquidate ai CTU dalla Camera arbitrale (n. 13) sono risultate in numero superiore rispetto a quelle del 2008 (n. 5).

I compensi chiesti dai CTU hanno oscillato da un "minimo" di € 9.655,21, liquidato poi dalla Camera arbitrale in € 5.707,51 (applicando una riduzione rispetto al compenso richiesto del 40,89%) ad un "massimo" di € 59.349,18, liquidato poi dalla Camera arbitrale in € 31.637,90 (applicando una riduzione rispetto al compenso richiesto del 46,69%). Si evidenzia, comunque, che tale ultimo importo liquidato è risultato particolarmente elevato in quanto il Collegio ha richiesto al CTU nominato una perizia suppletiva alla luce delle controdeduzioni presentate dalle parti.

Laddove, invece, non è stata prevista una perizia suppletiva il compenso "massimo" chiesto ammonta ad € 38.049,47, liquidato poi dalla Camera arbitrale in € 16.224,13 (applicando una riduzione rispetto all'importo chiesto dal C.T.U. del 57,36%).

Tutti i predetti importi liquidati sono comprensivi di onorario, vacanze, spese, specificità perizia, collaboratori, ecc..

I compensi dei CTU

Nella tabella che segue, sono riportati i dati più significativi concernenti le 13 liquidazioni effettuate nel 2009. In 12 casi sono stati concessi incrementi ultratabellari in relazione alla particolare complessità o pregio delle consulenze (cfr. art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002).

Dai risultati emerge un evidente risparmio conseguito nel corso dell'anno dalla Camera Arbitrale per un importo complessivo pari a circa € **134.000** che corrisponde ad una riduzione percentuale del **41%**. In particolare, si sottolinea come, contrariamente agli incrementi ultratabellari chiesti (pari in media all'81% dell'onorario liquidabile) la Camera stessa abbia, di contro, applicato degli incrementi notevolmente inferiori che, mediamente, si attestano sul 22%.

Per quanto riguarda gli arbitrati liberi, non è possibile fornire indicazioni di carattere esaustivo, perché il dato relativo al compenso liquidato ai C.T.U. non sempre è contenuto nei lodi (o nelle ordinanze di liquidazione dei collegi, laddove pervenute).

Tabella 8 - Liquidazione dei compensi ai C.T.U. deliberate dalla Camera Arbitrale nel 2009

PROPOSTA LIQUIDAZIONE PRESENTATA DAL CTU				LIQUIDAZIONI DELIBERATE DALLA CAMERA ARBITRALE						
N. CTU	VALORE CONTROVERSIA DICHIARATO DAL CTU	COMPENSO COMPLESSIVO RICHIESTO (onorario + vacanze + spese + specificità perizia + collaboratori ecc.)	INCREMENTO ULTRATABELLARE	COLLABORATORI	VACAZIONI	SPECIFICITA' PERIZIA	PERIZIA SUPPLETTIVA	INCREMENTO ULTRATABELLARE	COMPENSO LIQUIDATO	% RIDUZIONE APPLICATA RISPETTO AL COMPENSO RICHIESTO
1	177.484,12	19.999,48	50%	NO	NO	NO	NO	15%	8.194,67	-59,03%
2	774.737,20	38.049,47	100%	NO	SI	SI	NO	15%	16.224,13	-57,36%
3	1.138.000,00	24.256,69	50%	NO	SI	SI	NO	15%	17.612,60	-27,39%
4	2.000.000,00	28.405,66	100%	NO	SI	NO	NO	10%	15.802,66	-44,37%
5	831.205,82	23.822,17	70%	NO	SI	SI	NO	20%	17.165,68	-27,94%
6	110.477,41	13.868,10	100%	NO	NO	SI	NO	10%	7.660,24	-44,76%
7	126.000,00	14.570,31	50%	SI	NO	SI	NO	20%	12.924,43	-11,30%
8	516.456,90	27.689,66	100%	NO	NO	SI	NO	40%	14.448,73	-47,82%
9	4.601.337,07	21.570,33	100%	NO	SI	NO	NO	25%	13.824,46	-35,91%
10	172.167,03	14.135,40	80%	NO	NO	NO	NO	20%	9.923,61	-29,80%
11	584.717,33	59.349,18	100%	NO	SI	SI	SI	60%	31.637,90	-46,69%
12	96.767,15	9.655,21	50%	NO	NO	NO	NO	0%	5.707,51	-40,89%
13	8.815.931,72	33.955,45	100%	NO	SI	SI	NO	40%	24.343,32	-28,31%

	Importi complessivi	Media incrementi ultratabellari (art.52 DPR 115/02)
Richiesti dai CTU	329.327,11	81%
Liquidati dalla camera arbitrale	195.469,94	22%
Differenza	133.857,17	-41%

Ove ciò è stato possibile, gli importi liquidati ai periti sono risultati in genere superiori a quelli che avrebbe determinato la Camera arbitrale.

In particolare, sulla base dei dati disponibili (tabella XI), relativi solo a n. 46 ordinanze di liquidazione dei compensi ai CTU depositate rispetto a n. 88 consulenze tecniche affidate, i valori maggiormente rilevanti sono quelli relativi al 7° scaglione. Infatti, a fronte di n. 3 perizie richieste è stato liquidato un importo complessivo pari a circa € 585.000,00 (mediamente €

195.000,00 ciascuno a fronte di una media globale di poco superiore ad € 40.000,00) con un dato estremamente elevato per un singolo importo liquidato pari ad € 320.000,00.

Da ultimo, si evidenzia come il maggior numero di perizie richieste è quello rientrante nel 4° scaglione laddove gli interventi tecnici sono risultati pari a n. 16.

Tabella 9 – Liquidazioni depositate dei compensi ai C.T.U. relative ai lodi liberi

Scaglioni valore controversia	Liquidazioni CTU lodi liberi				
	Complessivo	Conteggio	Media	Minimo	Massimo
1 - Fino ad € 103.291,38	3.000	1	3.000	3.000	
2 - Da € 103.291,38 ad € 258.228,45	30.405	5	6.081	515	12.000
3 - Da € 258.228,45 ad € 516.456,9	19.901	3	6.634	5.000	8.766
4 - Da € 516.456,9 ad € 2.582.284,49	264.571	16	16.536	5.000	60.000
5 - Da € 2.582.284,5 ad € 5.164.568,99	433.900	9	48.211	10.200	205.000
6 - Da € 5.164.568,1 ad € 25.822.844,95	247.095	5	49.419	15.000	80.000
7 - Da € 25.822.844,96 ad € 51.645.689,91	585.000	3	195.000	50.000	320.000
8 - oltre € 51.645.689,92	200.000	2	100.000	50.000	150.000
Totale	1.783.872	44	40.543		

10.3 Ricadute del contenzioso sul maggior costo delle opere.

I dati sopra illustrati confermano quello che l’Autorità ha già avuto modo di evidenziare in diverse occasioni in passato e cioè che i giudizi arbitrali comportano costi elevati per le pubbliche amministrazioni, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza rilevate. Si fa presente, in merito, che nell’anno 2009 la percentuale di soccombenza totale o parziale della Pubblica Amministrazione, con riferimento complessivo agli arbitrati liberi ed amministrati, è risultata all’incirca del 94%, mentre solo nel 6% dei casi le domande dell’impresa sono state rigettate.

Il maggior costo delle opere per effetto degli arbitrati

Da una specifica indagine emerge che già a metà dell’anno 2007 il maggior costo degli appalti per effetto del contenzioso arbitrale era nell’ordine del 12,83%, per aumentare poi al 26,11% nel 2008 e scendere nuovamente al 13,14% nel 2009. Le percentuali sono state calcolate con riferimento agli arbitrati per i quali era disponibile l’importo complessivo finale dei lavori (36 arbitrati nel 2007, 109 nel 2008 e 83 nel 2009). Per gli